



**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO
BANCA DI CASCIA**

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

ESTERO - INCASSI EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA – SOC. COOPERATIVA**

Codice ABI: 08457

Sede Legale e Amministrativa in REGGELLO (50066), Via J.F. Kennedy, 1 – Firenze

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00645190489

Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n. 891.20

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A165313

R.E.A. Firenze n. 38847

S.W.I.F.T. code n. ICRAIT3FCPO

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

Aderente Arbitro Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie – ABF.

CONTATTISito internet: www.bccvaldarnoflorentino.it

E-mail: info@bccvaldarnoflorentino.it (servizio gratuito)

Tel. 055-868058 - Fax. 055-8667063 (costo in base alle tariffe applicate dai vari operatori di rete fissa / mobile)

Numero verde 800-010482 (servizio gratuito)

Numero verde assistenza RelaxBanking: 800-929146 (servizio gratuito)
info@relax@bccsoar.itUfficio Reclami Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI)
Indirizzo e-mail: ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it**INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome del soggetto che consegna il Foglio Informativo al cliente: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Num. Tel.: _____

e-mail: _____

Nome e Cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo, il documento "Principali Diritti del Cliente", oppure la Guida del Prodotti ed i Tassi Effettivi Globali medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato

Data _____ Firma per avvenuta ricezione _____

CHE COSA SONO LE OPERAZIONI DI INCASSO SU ESTERO

L'operazione di incasso è un mandato conferito da un operatore alla propria banca di provvedere alla riscossione di un credito, vantato nei confronti dell'estero e documentato da effetti, assegni o documenti ovvero presentato in formato elettronico.

Nell'ambito del sistema bancario esso è regolato dalla Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale, relative agli Incassi (Pubblicazione n. 522, revisione 1995) e dalle Norme che regolano i servizi di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero.

Principali rischi (specifici e generici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- restituzione dell'”insoluto” per mancato pagamento da parte del trassato;
- rischio di cambio per i documenti in divisa;
- rischio di corriere;
- facoltà di modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto, in presenza di un giustificato motivo, secondo quanto disposto dall'art. 118 del Testo Unico Bancario.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

INCASSI CARTACEI: DOCUMENTI, EFFETTI, ASSEGNI, ETC.

Servizio al momento non attivo.

INCASSI ELETTRONICI

TASSI	VALORI MASSIMI
Comunicazione valutaria statistica Commissioni per: <ul style="list-style-type: none"> - apposizione visto su comunicazione canalizzata euro 0,00 - apposizione visto su comunicazione de canalizzata euro 0,00 - apposizione visto su floppy disk euro 0,00 	
Spese per comunicazioni e richieste varie	euro 25,00
INCASSI ELETTRONICI SPAGNA (IEF) <ul style="list-style-type: none"> - spese per incasso documento (comprese quelle reclamate da terzi) euro 12,50 - commissione di insoluto (comprese spese reclamate) euro 25,00 - penali (attività accessorie, sospesi, etc.) euro 25,00 - modifiche varie euro 35,00 	
Valuta di accredito	25 gg. lavorativi dalla scadenza dell'effetto <i>L'accredito delle valute di incasso sarà in pari data con riferimento alla valuta riconosciuta dalla controparte estera</i>
Termini di disponibilità (non stornabilità) incassi elettronici, salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi alla data di scadenza	19 gg. lavorativi dalla scadenza dell'effetto
INCASSI ELETTRONICI FRANCIA (LCR) <ul style="list-style-type: none"> - spese per incasso documento (comprese quelle reclamate da terzi) euro 3,50 - spese per accettazione documento (comprese quelle reclamate) euro 15,00 - commissione di insoluto (comprese spese reclamate) euro 12,50 - richiami euro 15,00 - proroghe euro 15,00 - modifiche varie euro 15,00 	
Valuta di accredito	19 gg. lavorativi dalla scadenza dell'effetto
Termini di disponibilità (non stornabilità) incassi elettronici, salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi alla data di scadenza	13 gg. lavorativi dalla scadenza dell'effetto
In formato cartaceo: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93 euro 3,10 (compreso rimborso spese postali) Spese per invio altre comunicazioni euro 3,10 (compreso rimborso spese postali)	
In formato elettronico: Spese per invio comunicazioni ex art. 119 D.Lgs. 385/93 euro 0,00 Spese per invio altre comunicazioni euro 0,00	

INCASSI ELETTRONICI TRAMITE C.B.I.

Servizio al non attivo.

CONDIZIONI RECESSO E RECLAMI

Presentazione effetti

Gli effetti saranno presentati alla Banca per l'incasso da effettuarsi presso banche residenti in Francia o in Spagna compilando l'apposito modulo riepilogativo indicante in maniera completa i dati richiesti, quale l'importo, la scadenza, l'identificazione del trattario e della banca in cui i beni saranno inviati per l'incasso. La presentazione dovrà avvenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza dell'effetto presentato.

L'effetto potrà essere presentato per il semplice incasso, oppure anche per l'accettazione, la quale sarà richiesta alla banca estera trassata, che provvederà a far accettare l'effetto al debitore.

Per gli effetti presentati all'incasso in Francia, ed aventi un importo superiore ad euro 12.500,00, dovrà essere inderogabilmente indicato il codice Siren, o Siret (identificazione nazionale francese del trassato).

Esonero di responsabilità della Banca

Per le operazioni di incasso e accettazione da effettuarsi sull'estero, quando le leggi o la prassi vigenti nel paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei paesi esteri. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono, di norma, alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Per gli effetti, documenti ed assegni su paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

La Banca non risponde:

- della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti e di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà nel curare le incombenze di cui sopra;
- della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i tempi tecnici ad essa necessari per adempiere alle proprie incombenze;
- delle conseguenze derivanti da omesso, ritardato o erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo da predisporre dal cedente.

Il Cliente si obbliga a tenere indenne la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o spesa, che potessero derivare dall'accordo sottoscritto dalla Banca con le banche corrispondenti estere incaricate del servizio, ovvero da leggi o usi vigenti all'estero, o che comunque derivassero dalla esecuzione del mandato, ivi compresi i casi di rifiuto immotivato di pagamento, senza possibilità di opporre eccezioni da parte del Cliente stesso.

La Banca, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata ai sensi dell'art. 1856 c.c. e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde dell'operato del sostituto.

La clausola "incasso tramite" od ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che, comunque, non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado. E' inteso che i firmatari interessati rinunciano già da ora al ricevimento di detti avvisi, nonché alla osservanza dei termini di cui agli artt. 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Mancato ritiro di documenti da parte del debitore

Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompagnati o no da effetti – da parte del debitore, nessun obbligo incombe sulla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce. Tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quant'altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno, senza propria responsabilità.

Compensazione

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta

compensazione, alla cui attuazione non potrà in alcun caso essere di ostacolo la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Se il conto o il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche

Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificatamente dal cliente, la facoltà da parte della Banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. La Banca deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso di almeno due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro lo stesso periodo (due mesi) dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi di chiusura del rapporto

Qualora la Banca o il Cliente, secondo le modalità previste dal presente documento, pongano fine al rapporto, la Banca indica in 15 giorni lavorativi il tempo massimo necessario per la chiusura dello stesso.

Reclami – Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, Società Cooperativa (Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 – Reggello FI; fax 055.8667063, mail ispettorato@bccvaldarnofiorentino.it). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

➤ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** che decide su:

- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000,00 euro, con l'esclusione dei servizi di investimento;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

I presidi dell'Arbitro Bancario Finanziario, a livello nazionale, sono i seguenti:

Segreteria Tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano – tel. 02 724241

Segreteria Tecnica del Collegio di Roma
Via XX Settembre, 97e
00187 Roma – tel. 06 47921

Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli – tel. 081 7975111

➤ **Ombudsman – Giurì Bancario** che decide su:

- Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest'ultima non deve superare 1000.000,00 euro;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

➤ **Conciliatore Bancario Finanziario** che decide su:

- Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman – Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca.

Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi di investimento la Banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato previsto dalle procedure interne della Banca stessa). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

➤ **Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob** che decide su:

- Controversie relative alla violazione di obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (secondo le modalità previste dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del contratto a cui si riferisce la controversia, ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il cliente, di attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari o alla camera di Conciliazione a Arbitrato istituita presso la Consob, per quelle attinenti ai servizi di investimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA

Norme Uniformi della CCI relative agli incassi N. 522	Contengono norme adottate in campo internazionale che regolano i servizio incassi.
Dopo Incasso	Il presentatore riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.